N.1566 (UR)

## Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

- Firenze -

ogg. proc. nr. 1023\2014 r.g.n.r.

nr. 4275\14 reg. GIP

## SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE- ART 425 C.P.P.

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice dell'udienza preliminare dr. David Monti,
visti gli atti del processo nei confronti di:

a Firenze e residente in Qualitata

a Firenze e residente in Qualitata

a differe di fiducia dell'avvoto Pietro Villari di Firenze, con studio ivi

presente, difesa di fiducia dall'avvoto Pietro Villari di Firenze, con studio ivi in via del Proconsolo n. 11

Come da richiesta di rinvio a giudizio allegata

Udite le conclusioni delle parti all'udienza del 20.11.2014.

ha pronunziato la seguente sentenza

## MOTIVAZIONE.

Deve dichiararsi il n.d.p. in quanto dagli atti emerge la innocenza dell'imputata senza che vi sia ulteriore bisogno di approfondimento dibattimentale.

La stessa è accusata del delitto di cui all'art 236 bis legge fallimentare, introdotto con l'art 33 del d.l. 83\2012 conv con mod. nella legge 134\2012, ipotesi speciale di falsità ideologica commessa dal professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt 67 terzo comma lett d) 161 terzo comma, 182 bis, 182 quinquies espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, con pena che va da due a cinque anni e della multa da 50 a 100 milioni euro.

Le omissioni ascritte si riferiscono alla relazione del 15 febbraio 2013, depositata al Tribunale il 20.2.2013 e riguardano prelievi effettuati dall'amministratore della società che aveva presentato la proposta di concordato, Re prelevamenti per un ammontare di euro 1.041.191,00 e che solo in data 22 ottobre 2012 la posta " crediti diversi" era stata compensata con credito derivante da preliminare di cessione della partecipazione del Romagnoli nella srl \*\*\* ( partecipazione indicata della domanda di concordato tra i beni ceduti ai creditori, il cui valore è stato

svalutato ad euro 330.000,00.

In questo senso e nel merito delle contestazioni la difesa ha ben evidenziato che la Corte di Appello Firenze, con sentenza agli atti del 21 novembre 2013, definitiva, cheha revocato il fallimento della società con reviviscenza della proposta di concordato e che ha statuito che il credito verso il Recordi non era stato nascosto ma legittimamente ritenuto e dichiarato coperto da detta compensazione e che i prelievi non erano stati celati o dissimulati contabilmente tanto che il Commissario Giudiziale li aveva facilmente riscontrati nella verifica contabile della società e che la proposta di compensazione era stata ben evidenziata nella proposta di concordato che non ga occultato circostanze tali da comportare diverso giudizio dei creditori, che hanno ben conosciuto queste circostanze ed approvato il piano.

Ne deriva che anche a voler, per mera ipotesi, ritenere sussistenti i profili omissivi essi sarebbero stati chiaramente irrilevanti e tali da non inficiare il giudizio del ceto creditorio. Vieppiù altrettanto giustamente la difesa nella corposa memoria agli atti, richiama le line guida di best practice per l'attestatore, come l'imputata (vedi pag 5 della memoria difensiva) laddove è corretto riferire che i compiti del perito deve essere quelli della verifica sul piano concordatario, in modo tale che esso soddisfi le sue finalità, senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali che hanno originato i dati, senza ricercare eventi, comportamenti o situazioni suscettibili di evidenziare responsabilità a carico di qualcuno o provocare la mancata ammissione della proposta, essendo l'attestatore neutro rispetto alle vicende societarie.

Il perito non è un curatore od un commmissario giudiziale.

Quindi il perito non doveva esprimersi sulle liceità delle operazioni.

Ne deriva che nel caso è carente sia la condotta materiale che costituisce reato e tantomeno viene indicato dall'accusa l'elemento di dolo della condotta dell'imputata Ciò premesso visto l'art 425 cpp

## DICHLARA

Non doversi procedere nei confronti di dischieri l'occapità in ordine al delitto ascritto perché il fatto non sussiste.

Nulla per le spese.

Motivazione nel termine di gg 30.

Così deciso in Firenze all'udienza del 20.11.2014

Il Cancelliere

IL GIUDICENDELL'UDIENZA PRELIMINARE

THE WALL OF PRENED . David Modi.